

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2475**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CORTIANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2003 (\*)**

—————

Nuove norme per la determinazione dell’indennità spettante ai  
membri del Parlamento

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - È tempo che i parlamentari si assumano pienamente le proprie responsabilità rispetto al finanziamento della vita politica del Paese e rispetto al mantenimento delle istituzioni, prime tra tutte la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Perché si faccia chiarezza sull'impegno che i rappresentanti del popolo italiano sono chiamati a svolgere, serve trasparenza anche negli emolumenti.

Per questi motivi questo disegno di legge propone che il Parlamento assegni l'emolumento spettante ai parlamentari indipendentemente dagli aumenti di qualunque categoria, con un atto chiaro e pubblico.

Riteniamo che in questi anni di aspro dibattito sulla questione morale e sul finanziamento pubblico della vita politica del Paese, sia necessario un atto di trasparenza che riesca a rendere più chiaro il dibattito sullo status del deputato o senatore della Repubblica, senza infingimenti o reticenze.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Indennità parlamentare)*

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennità parlamentare è interamente assimilata al reddito da lavoro dipendente.

3. Ogni parlamentare riceve un'indennità mensile lorda equivalente a quella in corso all'approvazione della presente legge.

4. L'importo lordo dell'indennità di cui al comma 3, le imposte sul reddito delle persone fisiche, i contributi previdenziali, assicurativi e per l'assegno vitalizio, negli importi stabiliti dagli Uffici di presidenza delle due Camere, d'intesa tra di loro, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno la somma di cui al comma 3 è variata in base all'andamento degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, come determinato dall'Istituto nazionale di statistica, previa deliberazione degli Uffici di presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro.

6. In relazione all'indennità di cui al comma 1 non sono ammessi rinunce, cessioni, sequestri, pignoramenti e comunque qualsiasi sottrazione alla diretta disponibilità dell'interessato.

## Art. 2.

*(Rimborso spese).*

1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso forfettario mensile per le spese di segreteria, di rappresentanza e per le spese di viaggio e di soggiorno a Roma, la cui misura è determinata dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e non può comunque essere superiore al 25 per cento dell'indennità mensile di cui all'articolo 1.

2. Il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno a Roma di cui al comma 1 non spetta ai parlamentari residenti nella provincia di Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, stabiliscono l'ammontare della riduzione del rimborso, e possono, per i parlamentari non residenti nella provincia di Roma, stabilire criteri per la determinazione del rimborso delle spese di viaggio secondo il luogo di residenza.

3. Il rimborso forfettario mensile di cui al presente articolo non può essere computato agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti allo Stato o ad altri enti.

## Art. 3.

*(Ritenute per assenze)*

1. In caso di assenza dalle sedute tenute dalle Commissioni parlamentari o dall'Assemblea è effettuata una ritenuta sul rimborso forfettario mensile di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Le modalità di accertamento delle assenze, l'ammontare della ritenuta e la sua rivalutazione sono stabiliti dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

## Art. 4.

*(Divieto di cumulo).*

1. L'indennità parlamentare non è cumulabile con lo stipendio attribuito ai Ministri ed ai sottosegretari di Stato.

2. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza, qualsiasi tipo di corresponsione di beni o servizi, comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da istituti bancari di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province ed i comuni.

3. Per la regolamentazione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare si applica l'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## Art. 5.

*(Pubblicità delle deliberazioni)*

1. Le deliberazioni degli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui agli articoli 1, 2, e 3 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Le somme necessarie all'applicazione della presente legge sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'anno 2003.

Art. 7.

*(Abrogazione)*

1. La legge 31 ottobre 1965 n. 1261, è abrogata.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



